Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Lunedì 30 gennaio** — **Numero 24**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2057 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nomina, le promozioni ed il licenziamento degli insegnanti di scuole medie e normali pareggiate hanno luogo secondo le norme in vigore per le corrispondenti scuole governative, ma, per la nomina, gli Enti possono derogare dalla regola del concorso per titoli e per esami, se gli insegnanti da eleggere occupano già un posto di ruolo, per la stessa materia, in scuole Regie o pareggiate dello stesso ordine e grado o sono compresi in graduatoria tuttora in vigore, di eleggibili a tali cattedre in dette scuole.

Art. 2.

Gli insegnanti di ruolo che passano da una ad altra scuola pareggiata dello stesso ordine e grado per chiamata, conservano i diritti acquisiti.

Gli insegnanti di scuola regia che passano ad occupare una cattedra in una pareggiata dello stesso ordine e grado, cumuleranno, ai fini della pensione, il servizio governativo con quello prestato alla dipendenza dell'Ente che mantiene la scuola pareggiata.

In questo caso, la spesa della pensione sarà ripartita fra l'Ente medesimo e lo Stato in conformità di quanto dispone l'art. 48 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 3.

Gli insegnanti di scuole medie e normali pareggiate non possono cumulare più uffici alla dipendenza dello

stesso Ente o di Enti diversi, se non nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti per gli insegnanti di scuole governative, e, ad essi sono del pari estesi i medesimi obblighi di residenza imposti a questi ultimi.

Art. 4.

Gli insegnanti nominati prima della pubblicazione della presente legge e quelli che saranno nominati a norma dell'articolo 1 della medesima, saranno assunti al servizio dello Stato in scuole di pari grado, sia nel caso di conversione in governative, sia nel caso di soppressione delle scuole pareggiate a cui appartengono, purchè gli uni come gli altri:

1° siano muniti di regolare titolo di abilitazione;

2° coprano una cattedra che esista nella tabella organica della corrispondente scuola regia;

3° siano stati nominati, con l'approvazione della competente autorità scolastica provinciale, in una forma consentita dalle leggi e dai regolamenti del tempo;

4° siano almeno al secondo anno d'insegnamento;

5° non abbiano subìto alcuna pena disciplinare superiore ai tre mesi di sospensione;

6° siano giudicati favorevolmente dalla speciale ispezione a cui saranno sottoposti per l'accertamento della loro idoneità, ai fini di cui sopra.

Saranno pure assunti al servizio dello Stato quegli insegnanti di corsi aggiunti completi, stabili a norma dell'art. 10 della legge 16 luglio 1914, n. 679, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla misura degli stipendi ed al periodo d'esperimento per gli insegnanti che passano al servizio dello Stato in caso di regificazione, si applicano anche agli insegnanti di scuole pareggiate, i quali per pubblico concorso siano nominati ad una cattedra di scuola regia dello stesso ordine e grado.

Art. 6.

L'ufficio di capo d'Istituto in una scuola media o normale pareggiata si conferisce mediante concorso per titoli fra gli insegnanti della medesima, appartenenti, giusta l'art. 12 della legge 16 luglio 1914, n. 679, al ruolo *A* o ai ruoli *A* e *B*, secondo il grado della scuola di cui si tratta, i quali abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo in scuole governative o pareggiate. Se, però, al momento in cui occorre provvedere, la scuola non conta che un solo ordinario di tale anzianità, l'incarico potrà essere a lui affidato, senza concorso, con l'approvazione della Giunta provinciale delle scuole medie.

Per i primi sei anni che seguono al pareggiamento di una scuola, l'ufficio direttivo sarà conferito, anno per anno, a titolo di supplenza, ad uno degli insegnanti appartenenti ai ruoli suindicati, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Il periodo di esperimento per i capi di Istituti di scuole medie pareggiate ha la durata di cinque anni, durante i quali essi vanno soggetti ad almeno due ispezioni, delle quali una alla fine del secondo anno ed una alla fine del quinto.

Art. 8.

I capi d'Istituto, in caso di regificazione o di soppressione della scuola a cui appartengono, possono conservare, alla dipendenza dello Stato, l'incarico dell'ufficio direttivo soltanto se, oltre a possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 4, abbiano già compiuto il primo anno d'esperimento. Dall'esito dell'ultima ispezione che essi avranno alla fine del quinto anno, dipenderà il loro passaggio ad effettivi.

I capi d'Istituto effettivi di scuole pareggiate soppresse o convertite in Regie, possedendo i requisiti di cui al comma precedente, saranno assunti come tali, ma con l'obbligo di compiere un anno di prova, alla fine del quale subiranno un'ispezione, dal cui esito dipenderà la loro nomina definitiva.

Art. 9.

Se, al momento della soppressione di una scuola media o normale pareggiata, non sono vacanti nei corrispondenti ruoli governativi i posti necessari per la loro assunzione al servizio dello Stato, il capo d'Istituto e gli insegnanti della scuola soppressa godranno a carico dell'Ente interessato dell'assegno di disponibilità, nella stessa misura e con gli stessi limiti dalla legge fissati per i funzionari governativi in caso di soppressione d'ufficio.

Art. 10.

I capi d'Istituto, i quali, prima della pubblicazione della presente legge, furono investiti dell'ufficio direttivo in qualunque delle forme previste dall'art. 203 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, potranno, in caso di regificazione o soppressione della scuola cui appartengono, conservare, come incaricati od effettivi, tale ufficio, purchè appartengano, o abbiano appartenuto, al corpo insegnante della scuola, con il grado di ordinario e abbiano, almeno, otto anni di servizio di ruolo.

Art. 11.

All'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene aggiunto il seguente comma:

Alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle Provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate d'istruzione media o normale, sarà aggregato, per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, un

capo di istituto od insegnante delle scuole stesse nominato con decreto Ministeriale ogni triennio.

Art. 12.

Al servizio di segreteria nelle scuole pareggiate si provvede mediante incarico o con la nomina di un titolare, secondo quanto è disposto dall'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Tanto al personale di segreteria, quanto a quello di servizio, debbono essere corrisposti, almeno, gli stipendi minimi stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, numero 679.

Le condizioni per l'assunzione al servizio dello Stato di detto personale, in caso di regificazione della scuola a cui è addetto, saranno stabilite dal regolamento.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 4 e 10 della presente legge si applicano, ai fini dell'assunzione al servizio dello Stato, anche agli insegnanti ed ai capi d'istituto delle scuole convertite in Regie o soppresse con effetto dal 1° ottobre 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 10 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' fondato un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, con personalità giuridica e sede in Roma.

L'Istituto è destinato a raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e a tenerli al corrente. Pubblicherà uno speciale bollettino bibliografico.

Art. 2.

L'Istituto è retto da un presidente e da un Consiglio direttivo composto di dieci membri nominati per un quinquennio con R. decreto, su proposta del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presidente dura in carica dieci anni, e può essere confermato.

I membri del Consiglio direttivo si rinnovano per la metà ogni quinquennio. Alla scadenza del primo quinquennio la metà dei membri da rinnovarsi è determinata mediante sorteggio. Alla scadenza degli altri quinquenni successivi, la rinnovazione è determinata dalla maggiore anzianità.

In caso di surrogazione, i membri surrogati rimangono in ufficio quanto avrebbero durato i loro rispettivi predecessori.

Art. 3.

La biblioteca della Direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero della pubblica istruzione è assegnata al nuovo Istituto.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, a partire dall'esercizio 1921-1922 con decreto del Ministro del tesoro sarà inscritto per le spese inerenti ai fini dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte un annuo assegno fisso di L. 30,000 e verranno diminuiti rispettivamente di L. 20,000 e 10,000 gli stanziamenti dei capitoli nn. 113 e 115 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1921-922 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Dalla denominazione del menzionato capitolo 115 dell'esercizio 1921-922 sono eliminate le parole: « Biblioteca artistica e archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti ».

Art. 5.

L'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte ha sede nei locali messi a sua disposizione dal Ministero dell'istruzione pubblica nel palazzo di Venezia in Roma.

Con ordinanza del ministro dell'istruzione pubblica sono destinati in servizio presso detto Istituto un conservatore, un distributore e un usciere da scegliersi tra il personale centrale e provinciale del Ministero stesso.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte stabilirà un regolamento che dovrà essere approvato dal ministro dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2061 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, relativo all'annullamento, mediante perforazione delle marche da bollo doppie per la riscossione della tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di oggetti di lusso, istituite con l'art. 1 dello stesso decreto;

Visto l'art. 7, n. 1, del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, che dà facoltà al Governo di modificare o mutare le norme relative all'apposizione ed all'annullamento delle marche da bollo;

Ritenuto che per l'ingente aumento dell'uso di valori bollati in dipendenza di numerosi provvedimenti adottati dallo scoppio della conflagrazione in poi e per la creazione di marche di grosso taglio il sistema di annullamento con la scritturazione od impressione della data si presta a frodi per doppio uso delle marche;

Ritenuto quindi la necessità di rendere intanto obbligatorio il sistema di annullamento delle marche per la tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso mediante perforazione, per alcune categorie di esercenti e di estenderlo anche alla tassa di bollo sugli scambi, stabilita dall'art. 9 del detto decreto, per la quale si usano uguali marche, nonchè a tutte le marche da bollo a tassa fissa nei casi in cui queste a norma delle vigenti disposizioni possono essere applicate direttamente dalle persone tenute al pagamento della tassa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1922, gli esercenti, ditte e persone appresso indicate dovranno annullare, esclusivamente col sistema della perforazione, le marche da bollo doppie istituite per la riscossione delle tasse di bollo sul lusso e scambi e tutte le altre marche da bollo a tassa fissa, nei casi in cui queste possono essere applicate direttamente dalle persone tenute al pagamento della tassa su scontrini, note, conti, fatture, ricevute e quietanze ordinarie ed altri documenti.

Sono tenuti all'annullamento delle marche, mediante perforazione:

a) gli alberghi, locande, pensioni, ristoranti e trattorie assegnati alla categoria di lusso ed alla prima categoria e gli esercenti di vetture-ristorante dei treni ferroviari;

b) gli esercizi, aziende, stabilimenti, magazzini e depositi tenuti da Società per azioni;

c) gli industriali, esercenti o commercianti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito annuo imponibile non inferiore a L. 20,000.

Per tutti gli altri industriali, commercianti ed esercenti e per i privati l'annullamento delle marche anzidette col sistema della perforazione sarà facoltativo.

Art. 2.

L'annullamento delle marche col sistema indicato nel precedente articolo deve farsi mediante perforatore a data.

La data apposta col perforatore deve risultare per intero sulle marche a tassa fissa composte di un'unica sezione e ugualmente per intero su ciascuna sezione di marca quanto alle marche per la tassa lusso e scambi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alla Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2019. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Pescara viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2020. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile «Giulio e Scipione Capone» di Montella, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma.

N. 2025. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villa Cogozzo (Brescia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 2026. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene accettato il legato disposto a favore dello Stato, e per esso della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia, dal defunto prof. avv. Eugenio Calucci.

N. 2027. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene modificato lo statuto della istituzione fondata a favore della Clinica delle malattie ner-

vose e mentali della R. Università di Pavia, approvato con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1262.

N. 2028. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Società ginnastica « Unione sportiva Sestri Ponente », con sede nel Comune stesso, viene eretta in Ente morale.

N. 2029. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il Consorzio istituito tra i comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria nella Villa di Monza, colla denominazione di « Università delle arti decorative », viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2030. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, l'Ente autonomo di assistenza agli orfani di guerra, in Noto, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2031. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione scolastica « Angelo Poretti » in Induno Olona viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2032. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montieri (Grosseto), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000, anzichè di L. 2000.

N. 2033. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Merone (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 2034. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pray (Novara) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 2035. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pergine (Arezzo), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 3500.

N. 2036. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Modugno (Bari), di applicare anche per il 1921 la tassa sul bestiame prescindendo dalle limitazioni e dalle esenzioni di cui all'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

N. 2037. Regio decreto 11 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gardone Riviera (Brescia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L.4000.

N. 2038. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casletto (Como), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 800.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE COLONIE

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 600, che autorizza la Banca d'Italia ad emettere nella Somalia italiana buoni di cassa in rupie italiane;

Veduto il decreto Ministeriale 2 giugno 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 15 giugno 1921, n. 140;

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, presa nella sua tornata del 28 dicembre 1921, riguardante una ulteriore creazione di buoni di cassa da 5 rupie, della Banca stessa, per la Somalia italiana;

Veduta la domanda fatta dalla Direzione generale della Banca predetta con la Nota 4 gennaio 1922, n. 499, in relazione alla citata deliberazione:

DETERMINA:

Art. 1.

È autorizzata la creazione di numero 200.000 buoni di cassa da 5 rupie, della Banca d'Italia, per la Somalia italiana, per un importo complessivo di un milione di rupie, divisi in 20 serie, di n. 10.000 buoni di cassa ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere e i numeri A^3, B^3, C^3, D^3, E^3, F^3, G^3, H^3, I^3, L^3, M^3, N^3, O^3, P^3, Q^3, R^3, S^3, T^3, U^3, V^3.

Art. 2.

I buoni di cui all'articolo precedente avranno le caratteristiche determinate dal decreto Ministeriale 2 giugno 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 15 giugno 1920, n. 140, e porteranno nel recto, sul lato verticale a sinistra, la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 gennaio 1922.

Pel ministro delle colonie
VENINO.
Pel ministro del tesoro
TANGORRA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle imposte dirette

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 7 luglio 1921:

Puggioni Raffaele, agente delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità dal 18 dicembre 1920 a tutto il 31 maggio 1921.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Benvenuto Michele, agente superiore delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 15 giugno 1921.

Cantone Pietro, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri tre mesi dal 4 settembre 1921.

Con R. decreto del 25 ottobre 1921:

Bendoni Arturo, archivista delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi tre dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Daniele Raffaele, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 9 ottobre 1920 a tutto il 19 luglio 1921.

Bonsignore Arturo, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi due dal 7 ottobre 1921.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Pasinati Maria, applicata delle imposte dirette, è, a sua domanda e per motivi di famiglia, collocata in aspettativa per mesi tre dal 5 ottobre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale di seconda emissione n. 1692 di L. 1500 rilasciato a favore di Cavadini Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Mazzola Giuseppe, doveva invece essere intestata a Cavadini Rosa-Maria fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Mazzola Giuseppe, e ciò in base all'atto di notorietà in data 23 dicembre 1921, reso innanzi la R. pretura del 2° mandamento di Como.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del buono suddetto perchè scaduto, a favore e con quietanza di Cavadini Rosa-Maria ora maggiorenne.

Roma, 9 gennaio 1922.

Per il direttore generale.
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono 5 0[0 quinquennale prima emissione n. 556 di L. 9000, intestato erroneamente a De Bellis Elena fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Luicia Vitti vedova De Bellis, mentre giusta l'atto di nascita e l'atto di notorietà esibiti, lo stesso doveva intestarsi a De Bellis Ada Elena fu Francesco, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 5 gennaio 1922

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	185 69	Dinari	—
Londra	96 10	Corone jugoslave	—
Svizzera	443 10	Belgio	178 75
Spagna	342 —	Olanda	8 30
Berlino	11 47	Pesos oro	—
Vienna	0 70	Pesos carta	—
Praga	43 75	New York	22 64

Oro . . . . . . 436 84.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 80	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 97	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	184 74	Dinari	—
Londra	95 76	Corone jugoslave	—
Svizzera	442 12	Belgio	178 —
Spagna	341 —	Olanda	8 35
Berlino	11 24	Pesos oro	—
Vienna	0 70	Pesos carta	—
Praga	43 35	New York	22 70

Oro . . . . . . 438.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 04	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 05	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario;

DECRETA:

Sono banditi i concorsi per professore straordinario:

a) nelle Facoltà di giurisprudenza:

1° alla cattedra di diritto e procedura penale nell'Università di Cagliari;

2° alla cattedra di economia politica nell'Università di Sassari;

b) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica nell' Università di Sassari.

2° alla cattedra di chimica generale nell'Università di Sassari;

c) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla cattedra di pedagogia nella R. Università di Messina;

d) nelle Facoltà di scienze:

1° alla cattedra di antropologia nella R. Università di Roma.

e) nelle Scuole di farmacia:

1° alla cattedra di chimica farmaceutica della R Università di Cagliari;

f) nel R. Istituto tecnico superiore di Milano:

1° alla cattedra di costruzioni elettro meccaniche.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 15 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli Uffici postali e ferroviari del Regno risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 23 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE - DIVISIONE III

Avviso di concorso - A tutto il giorno 4 marzo 1922 è aperto il concorso fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

NUMERO E SEDE di ciascun Banco			COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
					RISCOSSIONI				AGGI					
					Esercizi				Esercizi					
Numero	COMUNE e PROVINCIA	Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1918-19	1919-20	1920-21	Media	1918-19	1919-20	1920-21	Media		
			Primo esperimento.											
224	Giulianova (Teramo)	Roma	— Le collettorie di Masciano S. Angelo, Notaresco e Rosburgo sono temporaneamente chiuse.	—	20224	22974	34121	25773	3529	3886	5254	4223	1490	Anni 15
471	Baronissi (Salerno)	Napoli	—	—	23685	20650	30137	24824	3979	3585	4814	4126	1435	» 15
164	Clusone (Bergamo)	Milano	—	—	16885	23186	29838	23303	3032	3914	4778	3908	1345	» 15
53	Peschiera (Verona)	Venezia	Valeggio	5087	19098	19220	27973	22097	3364	3383	4536	3761	1275	» 15
516	Contursi (Salerno)	Napoli	Buccino	1750	17584	21576	23672	20944	3138	3705	3984	3609	1210	» 15
			La collettoria di Calabritto è temporaneamente chiusa.											
			Laviano	1185										
133	Tradate (Como)	Milano	Appiano	3037	16505	19767	26653	20975	2975	3465	4363	3601	1210	» 15
245	Castel di Sangro (Aquila)	Roma	—	--	15261	18678	24999	19646	2789	3347	4148	3428	1135	» 10

309	Mignano (Caserta)	Napoli	Galluccio	2951	12154	17812	29455	19807	2323	3172	4729	3408	1145	» 1
			Le collettorie di Rocca d'Evandro e S. Pietro Infine sono temporaneamente chiuse.											
			Conca Campania	2350										
			Marzano Appio	1711										
			Presenzano	1617										
288	Francofonte (Siracusa)	Palermo	Palazzolo	3013	15876	16965	23118	18653	2881	3044	3903	3276	1080	» 1
			Sortino	1361										
538	Torchiara (Salerno)	Napoli	Agropoli	7246	12779	18290	24137	18402	2417	3243	4036	3232	1065	» 1
			Castellabate	3417										
			Sessa Cilento	1121										
87	Sesto Calende (Milano)	Milano	—	—	15466	15621	22070	17719	2819	2843	3767	3143	1025	» 1
201	Nicosia (Catania)	Palermo	—	—	17354	15214	18966	17178	3103	2782	3343	3076	995	» 1
382	Pizzo (Catanzaro)	Palermo	—	—	15644	16754	18125	16841	2846	3013	3219	3026	975	» 1
60	Giaveno (Torino)	Torino	—	—	11841	14799	20280	15640	2276	2719	3534	2843	905	» 1
522	Postiglione (Salerno)	Napoli	Castelcivita	1355	12486	16182	17712	15460	2373	2927	3157	2819	895	» 1
			Controne	1343										
			S. Angelo Fasanella	1852										
			Serre	1328										
			Sicignano	2813										
196	Longarone (Belluno)	Venezia	Pieve di Cadore	9600	5417	13281	29893	15197	1083	2492	4786	2787	935	» 1
252	Cattolica Eraclea (Girgenti)	Palermo	—	—	11658	12292	20306	14752	2248	2313	3539	2710	855	» 1
215	Montichiari (Brescia)	Milano	Carpenedolo	3432	9256	11925	17513	12898	1851	2288	3127	2422	745	»
410	Guardia Sanframonti (Benevento)	Napoli	—	—	10839	11121	13644	11868	2126	2168	2546	2280	685	»
150	Gualdo Tadino (Perugia)	Roma	—	—	14621	10464	6481	10522	2693	2069	1295	2019	610	»
189	Bronte (Catania)	Palermo	Cesarò	914	780[illegible]	9205	12245	9750	1560	1841	2335	1912	565	»
			La collettoria di Randazzo è temporaneamente chiusa.											
197	Trecastagne (Catania)	Palermo	—	—	6298	8231	12729	9086	1259	1646	2408	1771	525	»
161	Città della Pieve (Perugia)	Roma	—	—	6366	6214	11234	7938	1273	1242	2183	1566	460	»
			La collettoria di Tavernelle di Panicale è temporaneamente chiusa.											

Un settimo della parte eccedente le lire 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (articolo 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520), sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 0[0 a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lira una, distintamente per ogni banco dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 4 marzo 1922 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti i titoli di studio superiori alla licenza elementare ed eventualmente i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative o la cooperazione alla repressione del lotto clandestino.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto a Banco n. . . . . in . . . .) chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 20 gennaio 1922 pel conseguimento del Banco n. . . . . in . . . .

(Data e firma del richiedente).

Roma, 20 gennaio 1922.

Il direttore capo della Divisione III
A. SEPE.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.